

ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALL'ART. 6 D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175

TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

1. PREMESSA

Consip S.p.A. è una società interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze che ne è, dunque, l'azionista unico. Essa opera secondo gli indirizzi strategici del Ministero dell'economia e delle finanze, al servizio esclusivo della Pubblica Amministrazione, ed è qualificabile come società *in house* al Ministero stesso, che esercita sulla Società il controllo analogo ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale.

La *mission* di Consip S.p.A. si incentra sulle attività di realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti, di centrale di committenza e di *e-procurement*, ai sensi dell'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, finalizzato a razionalizzare la spesa delle Amministrazioni Pubbliche e a semplificare e rendere più rapide ed efficienti le procedure pubbliche di approvvigionamento, attraverso la messa a disposizione di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici. Inoltre, Consip S.p.A. si occupa delle attività che vengono alla stessa affidate per effetto di provvedimenti normativi e amministrativi del Ministero dell'economia e delle finanze ed opera, altresì, come centrale di committenza per specifiche esigenze delle Pubbliche Amministrazioni, supportando le stesse in tutte le fasi del processo di approvvigionamento in virtù delle competenze integrate dalla stessa possedute.

Premesso il ruolo della Società nel perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, si segnala come la stessa, in qualità di società interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze ed in ottemperanza all'art. 6, comma 4, del d.lgs. 175/2016 recante il "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*", sia tenuta a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, una Relazione sul governo societario nella quale indicare gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del terzo comma della medesima norma¹.

¹ Art. 6, commi 2, 3 e 4, d.lgs. 175/2016:

2. Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione della crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4.

3. Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;

b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;

c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;

d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

4. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.



2. STRUMENTI DI GOVERNO SOCIETARIO DI CUI ALL'ART. 6 DEL D.LGS. 175/2016

Stante quanto sopra esposto, si riporta nel seguito lo stato di attuazione degli strumenti di governo societario richiamati dall'art. 6 del d.lgs. 175/2016.

2.1 Strumenti di governo societario obbligatori

2.1.a) *Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale (art. 6, comma 2, del d.lgs. 175/2016)*

➤ Modello della Crisi d'impresa

La disciplina della crisi d'impresa delineata dagli artt. 6 e 14², co. 2, del d.lgs. 175/2016 per le società a controllo pubblico, deve intendersi integrata, per *ratio ispiratrice*, dal sistema di allarme predisposto dal d.lgs. 14/2019, così come modificato da ultimo dal d.lgs. 83/2022.

In tale contesto la Società, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 21.12.2022, ha quindi provveduto ad adottare il "*Modello organizzativo per la prevenzione della crisi d'impresa di cui al d.lgs. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza)*", come aggiornato in ragione della definitiva entrata in vigore del Codice ad opera del d.lgs. 83/2022³, nell'ambito del quale viene delineato il complessivo sistema di valutazione dei rischi implementato dalla Società. Tale "Modello" ha dunque lo scopo di illustrare (i) gli strumenti che la Società ha inteso porre in essere al fine di rilevare tempestivamente i segnali di una possibile crisi; (ii) la procedura per la gestione tempestiva dello stato di allarme, in linea con le specifiche previsioni normative, nell'eventualità in cui dal monitoraggio di appositi indici/indicatori (sia quantitativi che qualitativi) venga rilevato il superamento di un valore soglia o si verifichi un evento individuato quale *alert*. In particolare, il d.lgs. 83/2022, a parziale modifica ed integrazione di quanto in precedenza definito in materia: (i) ha previsto che l'azienda debba dotarsi di un assetto (organizzativo, amministrativo e contabile) che le consenta di verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale

² Art. 14. Crisi d'impresa di società a partecipazione pubblica
(...)

2. Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento.

³ Il "Modello" era stato già adottato in via sperimentale dalla Società con delibera del CdA del 27.10.2021, in ragione della parziale entrata in vigore del Codice a far data dal 16 marzo 2019; la complessiva entrata in vigore, più volte rinviata, era stata infine differita al 16.05.2022 ad opera del Decreto legge 118/2021, convertito con modifiche dalla Legge 21 ottobre 2021, n. 147, per adeguarne gli istituti alla Direttiva UE 2019/1023, posticipando al 31.12.2023 l'applicazione del Titolo II, Parte Prima, contenente la disciplina delle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi. L'adozione in via sperimentale del "Modello" aveva pertanto lo scopo di consentire di testare l'efficacia degli strumenti ivi delineati e la loro effettiva idoneità ad un efficiente monitoraggio dei possibili fattori di rischio, individuando eventuali carenze e/o aree di miglioramento. Successivamente, dopo un ulteriore rinvio ad opera del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, contenente altre misure urgenti per l'attuazione del PNRR, il d.lgs. 83 del 17 giugno 2022 ha previsto l'entrata in vigore del CCII complessivamente inteso a far data dal 15 luglio 2022, apportando una serie di rilevanti modifiche al CCII in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1023, tra cui, in particolare, l'abrogazione del Titolo II, Parte Prima, contenente la disciplina delle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, che viene integralmente sostituita dalla composizione negoziata della crisi introdotta dal Decreto n. 118/2021.



almeno per i dodici mesi successivi; (ii) ha definito un'esatta indicazione dei segnali di allarme per l'emersione tempestiva della crisi. Nella nuova versione del "Modello" si è quindi dato atto di quanto predisposto in adempimento alle recenti previsioni normative; si è inoltre proceduto ad individuare i nuovi indicatori economico-finanziari oggetto di monitoraggio e ad aggiornare alcuni indicatori economico-gestionali e qualitativi – adottati nella precedente versione del Modello – in ragione degli approfondimenti/valutazioni svolti a valle delle modifiche normative intervenute. Tali nuovi "segnali di allarme" saranno oggetto di monitoraggio trimestrale da parte della Società a partire dal 2023.

➤ Progetto di Risk Assessment Integrato

Nell'ambito del complessivo sistema di valutazione dei rischi aziendali di cui si dà atto nel sopra descritto "Modello", particolare rilievo assume il "Progetto per lo sviluppo di metodologie integrate di analisi e valutazione dei rischi" (c.d. Progetto di Risk Assessment Integrato), che ha condotto all'individuazione ed implementazione di metodologie integrate di analisi e valutazione dei rischi con riguardo alle seguenti 10 famiglie di rischio:

- Rischio responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/01: mancato rispetto dei vincoli normativi in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche;
- Rischio corruzione ex L. 190/2012: mancato rispetto dei vincoli normativi in tema di prevenzione della corruzione e mala administration;
- Rischio trasparenza ex d.lgs. 33/2013: mancato rispetto dei vincoli normativi in tema di trasparenza;
- Rischio Privacy: mancato rispetto dei vincoli normativi in materia di protezione dei dati personali (GDPR);
- Rischio antiriciclaggio ex d.lgs. 231/2007: mancato rispetto dei vincoli normativi in materia di antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- Rischio compliance ex legge. 262/05: mancato rispetto dei vincoli normativi in materia di corretta rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società;
- Rischio operativo: rischio di perdite economiche derivanti dalla inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni. Tale definizione ricomprende quanto connesso al rischio legale;
- Rischio sicurezza fisica: rischio di accessi non autorizzati alla sede e/o ai locali aziendali e danneggiamento o sottrazione di beni e/o informazioni;
- Rischio sicurezza delle informazioni: rischio di compromissione della riservatezza, integrità e disponibilità delle informazioni gestite dalla Società;
- Rischio compliance ex d.lgs. 50/16: mancato rispetto dei vincoli normativi in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;



La media delle risultanze delle 10 famiglie di rischio di cui sopra va ad integrare il c.d. Rischio di crisi aziendale ex d.lgs. 175/2016 ed ex Codice della crisi d'impresa.

Il nuovo approccio adottato consente di ottenere una ponderazione del rischio più coerente con le attività aziendali e di sfruttare la piena sinergia delle funzioni di controllo attraverso l'integrazione e la razionalizzazione dei rischi, andando ad efficientare il relativo processo.

Il Risk Assessment Integrato viene effettuato utilizzando una metodologia *risk based e process oriented*: ciascun evento di rischio è stato ricondotto al relativo macro processo, processo, fase e attività, così da ottenere la completa cartografia dei rischi aziendali, ulteriormente catalogati in dieci famiglie di rischio. Per ciascun rischio mappato, nell'ambito delle relative Famiglie di Rischio, vengono valorizzati il rischio inerente (possibilità che nello svolgimento di una attività si verifichi un evento dannoso in assenza di controlli); le misure di controllo esistenti; il rischio residuo (possibilità che si verifichi un evento dannoso dopo l'implementazione dei controlli). Il rischio inerente viene valorizzato assegnando ad ogni rischio individuato un *risk scoring* basato sulla valutazione correlata di due parametri: (i) probabilità di accadimento; (ii) impatto.

Per la valutazione dei controlli viene invece considerata l'adeguatezza delle misure esistenti ovvero di tutti gli strumenti, le azioni ed i presidi che possono contribuire a ridurre la probabilità del compimento. Il *risk scoring* residuo è calcolato come differenza tra il Valore associato al Rischio Inerente e il Valore associato ai Presidi di controllo. L'assegnazione di un *risk scoring* per evento di rischio permette di:

- individuare, evidenziare e attenzionare gli eventi di rischio maggiormente rilevanti;
- individuare i processi e le attività maggiormente rischiose;
- evidenziare le famiglie di rischio maggiormente impattanti sulle attività aziendali.

Per gli eventi di rischio maggiormente significativi sono dunque individuati appositi Piani di azioni (remediation plan) per consentirne un adeguato presidio.

Il Risk Assessment Integrato (RAI) è soggetto ad un monitoraggio continuo; nel corso del 2022 l'attività di aggiornamento si è focalizzata (i) sul recepimento delle modifiche organizzative approvate dal Consiglio di Amministrazione nel corso del 2022 al fine di aggiornare gli owner delle attività e le misure di prevenzione specifiche e (ii) sulla definizione di una nuova metodologia di valutazione dei rischi e dei relativi presidi di controllo. A tal fine, si è proceduto ad aggiornare le Aree di rischio Generali e le Aree di rischio Specifiche, integrando i singoli rischi, anche in considerazione dell'introduzione di nuovi reati presupposto ex d.lgs. 231/01. Le risultanze sono state sottoposte all'attenzione del CdA nel mese di gennaio 2023.



2.2 Strumenti di governo societario facoltativi

Con riferimento agli strumenti di governo societario, che l'art. 6, comma 3, del d.lgs. 175/2016 individua come "facoltativi", si segnala quanto segue.

2.2.a) Adozione di regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della Società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale (art. 6, comma 3, lett. a) del d.lgs. 175/2016)

La Società si è già dotata, da tempo, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze, di una procedura interna volta a sottoporre all'attenzione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) - laddove ricorrano determinati presupposti e per il tramite del Ministero stesso - la documentazione delle gare bandite per la stipula di Convenzioni e Accordi Quadro, al fine di garantire il rispetto dei principi della concorrenza, di livello nazionale e comunitario, nelle procedure di scelta del contraente.

La Società non è invece dotata di regolamenti specifici volti a tutelare la proprietà industriale o intellettuale, non svolgendo attività produttiva di beni o di idee tutelabili in tal senso. Per completezza si segnala che, il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001 contiene comunque la "Parte speciale I" in materia di delitti in violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del citato Decreto), reati presupposto la cui commissibilità è stata ritenuta per lo più remota ed in merito ai quali sono stati tuttavia indicati specifici protocolli di comportamento a fini preventivi.

2.2.b) Un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario (art. 6, comma 3, lett. b) del d.lgs. 175/2016)

La Società si è dotata - a far data dal 2011 - di un ufficio di controllo interno individuato nella Divisione Internal Audit: tale ufficio è posto a diretto riporto del Consiglio di Amministrazione e si interfaccia con gli organi di controllo statutari, sia in sede di definizione del piano annuale delle attività (Piano Integrato dei Controlli), sia in sede di presentazione, con cadenza semestrale, delle Relazioni sulle attività complessivamente svolte nel periodo di riferimento. La Divisione Internal Audit riceve quindi le eventuali richieste di intervento da parte degli organi di controllo, provvedendo a fornire le relative risultanze ed assicurando il monitoraggio dell'efficace implementazione delle azioni correttive individuate.

In tale contesto, già dal 2017 la Società ha adottato un Piano Integrato dei Controlli (PIC)⁴, che - in un'ottica di sinergia tra i diversi organi di controllo - racchiude le attività di verifica di competenza della Divisione

⁴ Dal 2023 il PIC conterrà una programmazione triennale.



Internal Audit, del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT), dell'Organismo di Vigilanza (OdV), del Data Protection Officer e del Gestore Segnalazioni Operazioni Sospette.

2.2.c) Codici di condotta propri (art. 6, comma 3, lett. c) del d.lgs. 175/2016)

Consip S.p.A., a far data dall'anno 2003, si è dotata di un proprio Codice Etico, al rispetto del quale sono tenuti tutti i "Destinatari", individuabili nei seguenti soggetti: i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio sindacale, dell'OdV, i dirigenti e tutti i dipendenti della Società, nonché i collaboratori di Consip - a qualsiasi titolo, anche occasionali e/o soltanto temporanei - e tutti coloro che intrattengono rapporti commerciali e/o finanziari di qualsiasi natura con la Società, ovvero agiscono per conto della stessa sulla base di specifici mandati. Tutti i predetti "Destinatari", all'atto dell'accettazione dell'incarico o della stipula del contratto, sottoscrivono una dichiarazione (anche contenuta nello strumento contrattuale o convenzionale) con cui si impegnano a rispettare, nel corso dell'esecuzione delle attività, le norme ed i principi contenuti nel Codice Etico, con particolare riguardo alle indicazioni in materia di conflitto di interessi e di riservatezza.

Il Codice Etico è stato oggetto di un complessivo aggiornamento - approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 23 giugno 2021 - teso a recepire le indicazioni e i principi contenuti (i) nelle Linee guida ANAC in materia di codici di comportamento (adottate con Delibera n. 177/2020) che dedicano una sezione specifica alle società controllate dalla PA; (ii) nel Codice di comportamento della PA (adottato con DPR n. 62/2013), laddove compatibile, considerato l'ambito di applicazione di quest'ultimo e le attività di carattere pubblicistico che Consip svolge. Sono stati pertanto apportati affinamenti in materia di:

- conflitto di interessi;
- utilizzo dei social media;
- gestione delle informazioni privilegiate;
- sistema antiriciclaggio e gestione dei flussi finanziari;
- prevenzione degli illeciti e whistleblowing;
- violenza di genere nei luoghi di lavoro, intesa come qualunque condotta impropria che si manifesti, in particolare, attraverso comportamenti, parole, atti, gesti o scritti capaci di arrecare offesa alla personalità, alla dignità o all'integrità fisica o psichica di una persona, di metterne in pericolo l'impiego o di degradare il clima lavorativo.

2.2.d) Programmi di responsabilità sociale d'impresa (art. 6, comma 3, lett. d) del d.lgs. 175/2016)

La Società ha deciso di ottemperare alle previsioni dell'art. 6, comma 3, lett. d), del d.lgs. 175/2016, in continuità con il percorso di rendicontazione annuale iniziato nel 2017, integrando le informazioni di carattere finanziario contenute nella Relazione sulla gestione di cui al bilancio 2022, con i risultati ambientali e sociali, così da fornire - in una visione d'insieme - il modello di business e la capacità di generare



valore di Consip. L'informativa è stata redatta alla luce delle metodologie e dei principi previsti dai GRI Sustainability Reporting Standard (aggiornamento 2021, opzione "*with reference to GRI*"), pubblicati dal Global Reporting Initiative – che costituiscono ad oggi lo standard più diffuso e riconosciuto a livello internazionale in materia di rendicontazione non finanziaria. Inoltre, è stata elaborata anche tenendo conto dei Sustainable Development Goals (SDGs) dell'ONU – ovvero i 17 obiettivi globali definiti nell'ambito dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile – “navigatore” di sostenibilità per aziende, istituzioni e organizzazioni di diversa natura in tutto il mondo.

Roma, 24 marzo 2023

per il Consiglio di Amministrazione
L'Amministratore Delegato
Ing. Cristiano Cannarsa